



Riveduta nel marzo 2024

Nota esplicativa relativa agli accertamenti effettuati della Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio

La presente nota è stata redatta a scopo meramente informativo e non pregiudica in alcun modo l'interpretazione formale dei poteri di accertamento di cui dispone la Commissione europea.

- (1) Le imprese ⁽¹⁾ sono giuridicamente tenute a sottoporsi ad un accertamento disposto con decisione della Commissione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Le autorizzazioni scritte designano i funzionari e le altre persone che li accompagnano che sono stati autorizzati dalla Commissione a procedere all'accertamento (gli "incaricati dell'accertamento"). Ogni incaricato deve fornire la prova della propria identità.
- (2) Gli incaricati dell'accertamento non sono tenuti a illustrare il contenuto della decisione né a giustificarla in alcun modo. Possono tuttavia chiarire eventuali questioni attinenti alla procedura, ad esempio per quanto riguarda la riservatezza o i dati personali, e le possibili conseguenze di un rifiuto di sottoporsi all'accertamento.
- (3) Una copia autenticata della decisione deve essere consegnata all'impresa. L'avviso di ricevimento della decisione serve solamente a certificare la consegna e la firma non implica che il destinatario si sottoponga all'accertamento.
- (4) A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, gli incaricati dell'accertamento sono autorizzati a:
 - (a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese;
 - (b) controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all'azienda, su qualsiasi forma di supporto;
 - (c) fare o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri o documenti;
 - (d) apporre sigilli a tutti i locali, libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento;
 - (e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa chiarimenti relativi a fatti o documenti relativi all'oggetto dell'accertamento e verbalizzarne le risposte.

⁽¹⁾ Nella presente nota, il termine "impresa" comprende sia le imprese che le associazioni di imprese.

- (5) I funzionari e le altre persone che li accompagnano, autorizzati o designati dall'autorità garante della concorrenza dello Stato membro sul cui territorio si svolge l'accertamento, possono assistere attivamente gli incaricati dell'accertamento nello svolgimento dei loro compiti. A tale scopo, essi dispongono, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, degli stessi poteri degli incaricati dell'accertamento (cfr. punto 4).
- (6) Nel corso dell'accertamento l'impresa **può avvalersi dell'assistenza di un consulente legale**. La presenza di un legale sul luogo dell'accertamento non costituisce tuttavia una condizione formale necessaria affinché l'accertamento sia legale. Gli incaricati dell'accertamento possono accedere ai locali dell'impresa, notificare la decisione che dispone l'accertamento e trattenersi negli uffici da loro prescelti senza dover attendere che l'impresa consulti il proprio legale. In ogni caso, gli incaricati dell'accertamento accordano all'impresa un breve lasso di tempo affinché questa consulti un suo legale, prima di iniziare a controllare i libri e gli altri documenti aziendali, ottenere copie o estratti di tali libri e documenti, apporre sigilli ai locali, libri o documenti aziendali, se necessario, o chiedere chiarimenti orali. Tale lasso di tempo deve rimanere limitato allo stretto indispensabile.
- (7) Qualora un rappresentante o un membro del personale dell'impresa, su richiesta degli incaricati dell'accertamento, fornisca, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, **spiegazioni orali** in loco su fatti o documenti relativi all'oggetto e all'obiettivo dell'accertamento, queste possono essere registrate in qualsiasi forma. Una copia di tale registrazione viene messa a disposizione dell'impresa successivamente all'accertamento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione.
- (8) Nei casi in cui siano state chieste informazioni ad un membro del personale di un'impresa che non sia o non sia stato autorizzato dall'impresa a fornire chiarimenti a nome della stessa, la Commissione stabilisce il termine entro il quale l'impresa può comunicare alla Commissione le eventuali rettifiche, modifiche o integrazioni da apportare ai chiarimenti forniti da tale membro del personale, che saranno poi aggiunte ai chiarimenti registrati nel corso dell'accertamento.
- (9) Gli incaricati dell'accertamento hanno il diritto di esaminare tutti i libri e i documenti relativi all'impresa, indipendentemente dal supporto sul quale sono conservati, e di eseguire o farsi consegnare in qualsiasi forma riproduzioni o estratti dei suddetti libri o documenti. Ciò comprende il controllo di informazioni elettroniche e l'esecuzione di riproduzioni digitali o su supporto cartaceo di tali informazioni. I rappresentanti dell'impresa hanno il diritto di osservare le azioni intraprese dagli incaricati senza interferire con il loro lavoro.
- (10) Gli incaricati dell'accertamento possono effettuare ricerche nell'ambiente informatico (ad esempio server, computer da tavolo, computer portatili, tablet e altri dispositivi mobili) e in tutti i dispositivi di memorizzazione (ad esempio, dispositivi di memorizzazione esterni, nastri di backup, chiavette USB, CD-ROM, DVD) dell'impresa. Ciò vale anche per i dispositivi e i supporti privati utilizzati per motivi professionali (Bring Your own Device - BYOD) se rinvenuti sul posto. A tal fine, gli incaricati dell'accertamento possono avvalersi di qualsiasi funzionalità integrata nei sistemi di informazione e nelle infrastrutture dell'impresa, nonché di appositi software e/o hardware propri ("strumenti di informatica forense"). Gli strumenti di informatica forense permettono alla Commissione,

conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1/2003, di ispezionare i sistemi e i dati dell'impresa, in particolare creando copie autentiche dei dati, compresi i dati recuperati, e di effettuare ricerche su tali copie, rispettando l'integrità dei sistemi e dei dati delle imprese.

- (11) L'impresa è tenuta a collaborare in modo completo e attivo con gli incaricati dell'accertamento. Ciò significa che all'impresa può essere richiesto di mettere a disposizione rappresentanti o membri del personale affinché assistano adeguatamente gli incaricati dell'accertamento. Ciò implica non solo l'obbligo di fornire spiegazioni sull'organizzazione dell'impresa e sul suo ambiente informatico, ma anche di svolgere compiti specifici, ad esempio eseguendo determinate operazioni nei sistemi informatici per raccogliere informazioni, utilizzando funzionalità integrate di blocco per motivi giuridici, bloccando temporaneamente singoli account utente, scollegando temporaneamente determinati computer in funzione dalla rete, rimuovendo e reinstallando drive da determinati computer e fornendo supporto per quanto riguarda i diritti di accesso in qualità di "amministratore". In tal caso, l'impresa non deve interferire in alcun modo con tali interventi e ha la responsabilità di informare in merito i dipendenti interessati. Gli incaricati dell'accertamento possono chiedere di utilizzare hardware (ad esempio supporti di memorizzazione, chiavette USB, cavi di connessione, scanner, stampanti, schermi) fornito dall'impresa ma non può essere loro imposto l'uso del materiale dell'impresa stessa. L'impresa sottoposta ad accertamento informa, se riceve una richiesta in tal senso, gli incaricati dell'accertamento in merito alle modalità di esecuzione delle loro richieste, fornendo file di registro o tenendo informati gli incaricati dell'accertamento sulle istruzioni impartite ai dipendenti dell'impresa incaricati di eseguire le richieste degli incaricati dell'accertamento.
- (12) Gli incaricati dell'accertamento possono trattenere i dispositivi di memorizzazione selezionati per l'esame fino alla fine dell'accertamento nei locali dell'impresa. Questi dispositivi possono essere restituiti prima, ad esempio una volta effettuata una copia autentica leggibile ad uso forense dei dati in esame. Tale copia autentica ad uso forense riproduce (in tutto o in parte) i dati memorizzati sul supporto originale. L'esame della copia autentica equivale all'esame del supporto di memorizzazione originale.
- (13) A decorrere dalla notifica della decisione di accertamento, l'impresa agisce con particolare diligenza e adotta tutte le misure necessarie per conservare gli elementi di prova di cui dispone. L'impresa ha la responsabilità di informare in merito i dipendenti e i rappresentanti interessati. L'eliminazione (o la manomissione) di documenti aziendali, in maniera intenzionale o per negligenza, può rappresentare un intralcio all'accertamento della Commissione. In caso di intralcio, la Commissione può infliggere all'impresa un'ammenda fino all'1 % del fatturato totale realizzato nell'esercizio precedente.
- (14) L'obbligo di conservare gli elementi di prova perdura oltre la semplice durata dell'accertamento in loco. ⁽²⁾

⁽²⁾ Cfr., in tal senso, sentenza del 9 aprile 2019 nella causa T-371/17, *Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione*, EU:T:2019:232, punto 136, confermata in sede di impugnazione nella causa C-466/19 P, *Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione*, EU:C:2021:76, punto 114.

- (15) Al termine dell'accertamento gli incaricati cancellano ⁽³⁾ tutti i dati dai dispositivi di memorizzazione forensi della Commissione su cui sono stati registrati i dati dell'impresa. L'hardware fornito dall'impresa non sarà cancellato ma restituito all'impresa.
- (16) Se la selezione dei documenti pertinenti per l'indagine non viene completata entro la fine prevista dell'accertamento presso i locali dell'impresa, la Commissione può legittimamente decidere, anche nell'interesse dell'impresa interessata, di continuare nei suoi locali a Bruxelles l'accertamento dei dati che ha raccolto dall'impresa. In tal caso, si può fare una copia dei dati non ancora esaminati, insieme a quelli già esaminati, per continuare l'accertamento in un secondo momento. Tale copia è conservata in modo sicuro in una busta sigillata, che sarà trasferita nei locali della Commissione a Bruxelles. La Commissione inviterà l'impresa ad assistere i) all'apertura della busta sigillata e ii) al proseguimento del processo di accertamento presso i locali della Commissione. Se un simile accertamento prolungato comporta costi aggiuntivi per l'impresa sottoposta all'accertamento, costi imputabili unicamente a tale prolungamento, quest'ultima può chiedere il rimborso dei costi mediante una richiesta debitamente motivata in tal senso. In alternativa, la Commissione può decidere di restituire la busta sigillata all'impresa senza aprirla. La Commissione può anche chiedere all'impresa di conservare la busta sigillata in un luogo sicuro per consentire alla Commissione di continuare l'accertamento presso i locali dell'impresa nel corso di un'ulteriore visita annunciata.
- (17) All'impresa sarà data la possibilità di riesaminare le serie di dati provvisorie selezionate dagli incaricati dell'accertamento per essere aggiunte al fascicolo, per valutare l'opportunità di sollevare reclami relativi, ad esempio, a dati potenzialmente protetti dal segreto professionale o a categorie particolari di dati personali ⁽⁴⁾. L'impresa può inoltre indicare, in questa fase, se ritiene che i dati selezionati dagli incaricati dell'accertamento per essere aggiunti al fascicolo non riguardino l'oggetto della decisione di accertamento. Per quanto riguarda le serie di dati definitivi selezionati dagli incaricati dell'accertamento sul posto (o in una seconda fase dell'accertamento) che sono aggiunte al fascicolo della Commissione, l'impresa riceverà un supporto elettronico (ad esempio, una chiavetta USB) sul quale sono memorizzate tutte queste serie di dati. Si chiederà all'impresa di firmare l'elenco finale esportato degli elementi di dati selezionati. Gli incaricati dell'accertamento preleveranno due copie identiche di tali serie di dati memorizzate su supporti elettronici criptati.
- (18) Gli elementi di prova selezionati nel corso dell'accertamento possono essere raccolti comprensivi di tutti gli elementi (se, ad esempio, è selezionato solo un allegato di una email, l'esportazione finale consisterà nell'email di copertina e in tutti i suoi allegati). Nella fase finale di trasferimento nel fascicolo, ciascun

⁽³⁾ "Sanitization" è il termine tecnico di questa operazione (chiamata anche "cancellazione sicura"), che consente di eliminare completamente i dati di un dispositivo di memorizzazione in modo che non sia possibile ricostituirli mediante qualsiasi tecnica nota.

⁽⁴⁾ Cfr. l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, che definisce le "categorie particolari di dati personali" come dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Cfr. altresì l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

elemento può essere suddiviso nelle sue singole componenti (ad esempio, email di copertina, allegati e/o altri elementi di dati integrati), le quali possono quindi essere riportate singolarmente nell'elenco e, di conseguenza, ricevere un proprio numero di riferimento.

- (19) Qualora, su richiesta degli incaricati dell'accertamento, l'impresa stessa provveda alle copie, la Commissione rimborserà, su richiesta dell'impresa, il costo del materiale utilizzato per fornirle le copie in questione.
- (20) I documenti riprodotti durante un accertamento sono protetti dalle disposizioni di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativo al segreto d'ufficio. Se in un momento successivo della procedura dovesse rivelarsi necessario consentire a terzi l'accesso a questi documenti, ad esempio per permettere la consultazione del fascicolo, l'impresa dovrà individuare gli eventuali segreti aziendali o altre informazioni riservate ivi contenute, motivare la sua posizione e fornire copie non riservate dei fascicoli.
- (21) Qualora gli incaricati dell'accertamento decidano di apporre i sigilli a locali, libri o documenti aziendali, viene redatto un verbale. L'impresa deve garantire che i sigilli apposti rimangano intatti fino al momento in cui sono rimossi dagli incaricati dell'accertamento. Al momento della rimozione dei sigilli verrà redatto un verbale distinto che indicherà lo stato dei sigilli in quel momento.
- (22) Ai dati personali raccolti dalla Commissione nel corso delle indagini antitrust, si applica il regolamento (UE) 2018/1725. Poiché le norme antitrust dell'UE si applicano unicamente alle imprese, i dati personali delle persone fisiche in quanto tali non sono oggetto di indagini e di accertamenti antitrust condotti dalla Commissione. I dati personali dei singoli membri del personale delle imprese (ad esempio i loro nomi, numeri di telefono, indirizzi email) possono tuttavia essere contenuti in documenti commerciali relativi a tali indagini e possono pertanto essere riprodotti o richiesti durante un accertamento ed entrare a far parte del fascicolo della Commissione.
- (23) I dati personali contenuti nei fascicoli antitrust della Commissione possono essere usati solo per le finalità per le quali sono stati raccolti (applicazione degli articoli 101 e/o 102 TFUE) e saranno trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, come ulteriormente specificato nell'informativa sulla privacy della DG Concorrenza ⁽⁵⁾.
- (24) Se le serie di dati messe a disposizione degli incaricati dell'accertamento comprendono categorie particolari di dati personali, ⁽⁶⁾ è opportuno che l'impresa avverta gli incaricati della presenza di tali dati personali sensibili, segnalando chiaramente i fascicoli o i dati in questione. Gli incaricati dell'accertamento si adopereranno per esaminare tali registri con un processo separato, tenendo conto della loro sensibilità.

⁽⁵⁾ Cfr. https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2021-05/privacy_statement_antitrust_it.pdf

⁽⁶⁾ Cfr. nota 4.